

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: ORELLANA)

Roma, 14 settembre 2016

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. 324)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che esso è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (articolo 1 della legge n. 114 del 2015);

considerato che la direttiva (UE) 2015/412 integra la disciplina sugli organismi geneticamente modificati (OGM), prevista dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento (CE) 1829/2003, per consentire agli Stati membri di limitare o vietare la loro coltivazione sul loro territorio, senza incidere sulla libera circolazione dei medesimi OGM, in quanto tali o contenuti in prodotti;

considerato, in particolare, che:

- la direttiva precisa nei considerando che, al fine di salvaguardare il mercato interno, le questioni relative all'immissione in commercio e all'importazione degli OGM devono continuare ad essere disciplinate in modo completo a livello di Unione, mentre l'ambito della coltivazione richiede maggiore flessibilità a livello nazionale, regionale e locale, in attuazione del principio di sussidiarietà, poiché implica aspetti di forte legame con l'uso del suolo, con le strutture agricole locali e con la tutela degli habitat naturali, degli ecosistemi e dei paesaggi;

- le eventuali limitazioni o divieti alla coltivazione, in tutto il territorio dello Stato membro, o in parte di esso, potranno essere stabilite, in via principale, nell'ambito della fase di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM. In tal caso, lo Stato membro richiede alla Commissione europea di adeguare l'ambito geografico di un'autorizzazione e la Commissione presenta tale richiesta all'operatore, il quale entro 30 giorni può adeguare o confermare l'ambito geografico della sua domanda iniziale;

- la direttiva, tuttavia, consente agli Stati membri di adottare le limitazioni o i divieti alla coltivazione anche in momenti successivi all'autorizzazione o qualora l'operatore abbia confermato l'ambito geografico della sua domanda iniziale. In tal caso lo Stato membro deve addurre motivazioni che non contrastino con la valutazione di rischio ambientale svolta nell'ambito della procedura di autorizzazione e che siano basate su fattori imperativi quali quelli connessi a: a) obiettivi di politica ambientale; b) pianificazione urbana e territoriale; c) uso del suolo; d) impatti socio-economici; e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, fatto salvo l'articolo 26 bis (sulla presenza involontaria di OGM); f) obiettivi di

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

politica agricola; g) ordine pubblico. Le limitazioni o i divieti possono essere adottati e attuati dopo 75 giorni dalla richiesta dello Stato membro, periodo in cui l'operatore si astiene dalla coltivazione e la Commissione può formulare osservazioni;

- a decorrere dal 3 aprile 2017, gli Stati membri in cui sono coltivati OGM adottano i provvedimenti necessari nelle zone di frontiera del loro territorio al fine di evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere in Stati membri limitrofi in cui la coltivazione di tali OGM è vietata;

considerato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/412 mediante modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

considerato, in particolare, che:

- al comma 3 del capoverso Art. 26-*bis* si escludono dalla possibilità di limitare o vietare la coltivazione di OGM le coltivazioni a fini sperimentali di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 224 del 2003;

- in base al capoverso Art. 26-*ter*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può proporre alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano – che devono rispondere entro 30 giorni – di richiedere che nel territorio nazionale, o in un parte di esso, sia esclusa la possibilità di coltivazione di un OGM. La richiesta è presentata nell'ambito della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio del medesimo OGM. Trascorsi i 30 giorni, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica alla Commissione europea la richiesta e l'autorizzazione all'immissione in commercio è quindi rilasciata o rinnovata in conformità alla suddetta richiesta;

- in base al capoverso Art. 26-*quater*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può adottare misure che limitino o vietino la coltivazione di un OGM già autorizzato all'immissione in commercio, in base alle motivazioni previste dalla direttiva e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

- i capoversi Art. 26-*quinquies* e Art. 26-*sexies* recano norme, rispettivamente, relative alla revoca delle restrizioni alla coltivazione degli OGM e alle misure restrittive per le zone di frontiera delle regioni in cui siano coltivati OGM vietati negli Stati limitrofi;

- il capoverso Art. 35-*bis* reca disposizioni sanzionatorie e il successivo articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;

considerato, inoltre, che:

- come emerge dalla sentenza della Corte costituzione n. 116 del 2006, pur afferendo alla materia agricola (rientrante nella competenza residuale delle regioni), la coltivazione degli OGM investe pienamente diversi interessi di rilievo costituzionale, tra cui principalmente la tutela dell'ambiente e della salute, per cui la legge statale è chiamata a individuare il punto di equilibrio fra tali esigenze in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

- d'altra parte, dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 407 del 2002, si evince che la tutela dell'ambiente è "un valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale";

- secondo questa prospettiva interpretativa delle competenze legislative lo Stato è chiamato a determinare gli equilibri della disciplina sulla coltivazione degli OGM al fine di bilanciare gli interessi costituzionali della tutela dell'ambiente e della salute, mentre alle regioni spetta la loro attuazione e implementazione al fine di rispettare le scelte e gli equilibri disegnati a livello superiore sia esso statale o comunitario,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento al comma 8 del capoverso Art. 26-*quater*, relativo alla norma di salvaguardia delle coltivazioni di sementi e materiali di moltiplicazione di OGM impiantati prima delle misure restrittive, si rileva che lo schema di decreto fa riferimento alla data della comunicazione alla Commissione europea della proposta relativa alle misure, mentre la direttiva si riferisce al momento della loro entrata in vigore;

in riferimento capoverso Art. 26-*sexies*, che prevede al comma 1 l'obbligo per le regioni e province autonome di informare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ai fini della comunicazione alla Commissione europea) dei provvedimenti adottati per evitare contaminazioni transfrontaliere con altri Stati membri, e, al comma 2, la mera facoltà di comunicare, allo stesso Ministero, i motivi per non adottare tali provvedimenti, si suggerisce l'opportunità di estendere l'obbligatorietà anche alla comunicazione di cui al comma 2, nonché di prevedere entrambi gli obblighi anche in relazione al comma 4, concernente le contaminazioni tra regioni;

in riferimento al capoverso Art. 35-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aumentare le sanzioni ivi previste, con particolare riguardo a quella minima di 25.000 euro, nei limiti stabiliti all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012;

infine, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere un maggior coordinamento con la disciplina generale sugli OGM, dettata dal decreto legislativo n. 224 del 2003, di attuazione della direttiva 2001/18/CE, che dà la competenza principale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, considerata l'omogeneità della finalità ultima di entrambe le normative, prevalentemente di tutela ambientale e della salute pubblica. In particolare, considerata comunque la materia specifica della coltivazione agricola, potrebbe essere previsto almeno il concerto tra i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole, anche al fine di evitare duplicazioni di procedure e valutazioni, e un coinvolgimento regionale, coordinato in ultima istanza dalla competenza decisionale di livello statale.

Luis Alberto Orellana